

## **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLA COPERTURA INTEGRATIVA NON AGEVOLATA - ED. 2024**

Si intende qui integralmente richiamato e confermato il testo della Condizioni Generali e Speciali di assicurazione a cui la Polizza di Assicurazione Agevolata n. [.....] sottoscritta tra le parti fa riferimento.

Con detta copertura assicurativa non agevolata, riferita esclusivamente alle avversità **Grandine, Vento Forte** ed **Eccesso di Pioggia**, che dovrà riportare gli stessi valori per partita risultanti sul certificato di assicurazione agevolato cui fa riferimento, vengono garantiti, per ciascuna partita assicurata, i danni provocati dagli eventi assicurati sopra indicati sempreché gli stessi, riferiti a ciascuna produzione assicurata per comune non raggiungano la soglia minima di danno del 20%.

La scelta di detta copertura integrativa non agevolata è opzionale a livello di singolo Socio/Assicurato.

Le avversità oggetto della copertura integrativa differiscono in relazione alla tipologia di polizza prevista dal certificato di assicurazione agevolato di riferimento. In particolare:

- Tipologia di polizza **G4** - la copertura integrativa è riferita alla sola avversità grandine;
- Tipologia di polizza **G2** e **G5** - la copertura integrativa è riferita alle avversità grandine e vento forte;
- Tipologia di polizza **G1, G9** e **G6** - la copertura integrativa è riferita alle avversità grandine, vento forte ed eccesso di pioggia.

In caso di mancato superamento della soglia di danno sul certificato di assicurazione agevolato cui fa riferimento la copertura integrativa, la produzione dichiarata nel certificato di assicurazione agevolato sopra richiamato, viene garantita limitatamente ai danni derivanti dalle avversità **Grandine, Vento Forte ed Eccesso di Pioggia**, con l'applicazione delle franchigie così come previste all'art. **13 delle condizioni generali di assicurazione** e fermi in ogni caso i limiti massimi di indennizzo e scoperto previsti per le avversità Grandine, Vento Forte ed Eccesso di Pioggia di cui all'art. **14 delle condizioni generali di assicurazione**. La liquidazione dell'indennizzo viene effettuata per partita.

Qualora gli stessi danni siano risarciti dal certificato di assicurazione agevolato di riferimento, la garanzia non è operante.

Data

Firma

---

---